



CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO SOCIALE

REGOLAMENTO *(approvato con del. C.P. n. 52 del 30.06.2005)*



Art. 1 **Principi fondamentali**

La Provincia dell'Aquila riconosce e favorisce la funzione dell'associazionismo e del volontariato quale espressione di solidarietà umana e sociale, nonché la partecipazione del cittadino al perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale. La Provincia dell'Aquila promuove lo sviluppo delle libere forme associative salvaguardandone la piena autonomia e l'originale apporto complementare all'intervento pubblico.

Art. 2 **Istituzione e compiti**

Presso l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila è istituita la Consulta Provinciale del Volontariato Sociale, organo propositivo e consultivo, rappresentativo delle organizzazioni di volontariato del territorio iscritte al Registro Regionale del Volontariato - sez. Provinciale dell'Aquila, settore socio-assistenziale e sicurezza sociale. Gli scopi e i compiti della Consulta sono:

- esprimere pareri sulle proposte avanzate dalla Provincia sulle materie inerenti il volontariato e le politiche sociali;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle tematiche della solidarietà e del volontariato;
- coordinare, nel rispetto delle singole autonomie associative, tutte le problematiche che ogni singola associazione o gruppi di associazioni, in ottemperanza alle proprie finalità statutarie, vorranno avanzare alla Provincia o agli Enti locali;
- formulare proposte e promuovere iniziative sulle tematiche della solidarietà, del volontariato e delle politiche sociali alle istituzioni locali e regionali;
- predisporre il programma annuale dei propri lavori ed avanzare proposte relative ai programmi di formazione e aggiornamento degli operatori delle organizzazioni di volontariato;
- svolgere attività in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato della Provincia dell'Aquila.

Pareri e proposte non hanno carattere obbligatorio o vincolante, sono comunque espressione dell'apporto collaborativo del volontariato



all'intervento pubblico e contribuiscono alla conoscenza del territorio e ad una più rapida individuazione delle esigenze sociali.

Art. 3

Struttura e funzionamento della Consulta

La Consulta Provinciale è così strutturata:

1. Presidente: nella persona del Presidente della Provincia o dell'Assessore al ramo;
2. Assessore alla Promozione Sociale;
3. Presidente e Vice Presidente della Commissione Azione Sociale, purché una delle due figure sia rappresentativa della maggioranza e l'altra della minoranza;
4. Dirigente del Settore Affari Sociali o suo delegato
5. Assemblea generale delle Associazioni: costituita da n.1 rappresentante per ogni organizzazione di volontariato iscritta al Registro Regionale del Volontariato sez. prov.le dell'Aquila, settore socio-sanitario e sicurezza sociale. Ogni nuova associazione iscritta al Registro può entrare a far parte della Consulta. Tutte le Associazioni hanno uguali diritti; non esistono motivi per l'esclusione di un'associazione dalla partecipazione alla Consulta, se non per lo scioglimento volontario della stessa.
6. Gruppi di lavoro tematici, per la trattazione di specifici argomenti.

Le associazioni entreranno a far parte dei gruppi di lavoro ai quali autonomamente decideranno di aderire.

Possono partecipare alle sedute della Consulta anche i rappresentanti di Enti pubblici o privati, di organizzazioni di vario genere o esperti, qualora la Consulta Provinciale ne ritenga opportuna o necessaria la presenza per qualunque motivo attinente ai lavori della stessa. Detti soggetti, invitati ai lavori della Consulta, non hanno diritto al voto.

Tutte le cariche sociali, come pure la partecipazione di esterni alla Consulta, non sono remunerate.

I lavori della Consulta possono essere svolti solo quando è presente la maggioranza dei rappresentanti nominati. Se manca il numero legale, la Consulta, su richiesta formulata al Presidente dalle organizzazioni presenti, può continuare i lavori, pur non potendosi mettere a votazione proposte o pareri.



Le decisioni della Consulta sui vari argomenti vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le sedute della Consulta si svolgeranno in un locale messo a disposizione dalla Provincia.

Art. 4 Presidente

Il Presidente convoca la Consulta Provinciale con lettera o con fax almeno due volte l'anno in via ordinaria o, in via straordinaria, quando intervengano motivi che vengano dallo stesso ritenuti validi e attinenti i compiti della Consulta come elencati nell'art. 1 c. 2 del presente Regolamento ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei rappresentanti dell'Assemblea stessa.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea e dei gruppi tematici.

Il Presidente decade dal suo incarico con il termine della legislatura e viene sostituito, automaticamente, con il Presidente della legislazione successiva, che ne assume tutte le funzioni.

Art. 5 Assemblea

L'Assemblea generale delle Associazioni è costituita dai rappresentanti di tutte le Associazioni del volontariato ed è convocata dal Presidente almeno 2 volte l'anno in via ordinaria, per la programmazione delle attività e per la verifica delle azioni svolte, mediante comunicazione scritta inviata a ciascuna associazione per posta ordinaria, per telefax o per via e-mail, contenente l'ordine del giorno e spedita almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione stabilisce anche l'adunanza in seconda convocazione che può avere luogo decorsa un'ora dalla prima.

Le modalità di convocazione sono identiche per le sedute straordinarie.

Nelle ipotesi di sedute dichiarate urgenti il termine di convocazione può essere ridotto a 2 giorni.

L'Assemblea può formulare proposte di modifica e/o integrazione al presente Regolamento su richiesta di 1/3 dei componenti.

Dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Art. 6
Nomina dei rappresentanti

Ciascuna organizzazione trasmette il nominativo del designato e può garantire la presenza anche attraverso delegati. Può altresì cambiare i rappresentanti nominati in prima istanza in ogni momento ritenuto opportuno.

Ogni partecipante può avere più di una delega scritta (fino a un max di 5), le eventuali deleghe andranno consegnate al Presidente al momento dell'inizio dei lavori di ciascuna seduta.

Art. 7
Gruppi di lavoro

La Consulta si articola in gruppi di lavoro, relativamente a specifiche materie sociali, costituiti da un rappresentante per ogni Associazione aderente agli stessi.

I gruppi di lavoro sono convocati dal Presidente o suo delegato o su richiesta della maggioranza dei componenti di ciascun gruppo.

Nella prima riunione ordinaria dell'Assemblea si individuano gruppi e adesioni.

Valgono per le riunioni, la rappresentanza e le convocazioni le norme dettate per l'Assemblea.

Art. 8
Funzioni della Segreteria della Consulta

Gli Organi della Consulta, nell'esercizio delle loro funzioni, sono coadiuvati da personale dipendente della Provincia appartenente alla categoria D.

La Consulta potrà altresì avvalersi di personale messo a disposizione dagli Enti associati, fatta eccezione per le funzioni di segreteria.

art. 9
Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.